

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 594 di Prot. Contr. firmato digitalmente IN DATA 08/07/2022

CONTRATTO

per affidamento del servizio di: "Raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane".

Codice gara VAG21S3018 – LOTTO 1 - Codice CIG: 9001404192 – Codice CIG Derivato 917261160D

Tra le parti

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, , in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà denominata "Committente o Ente Aggiudicatore o AGS";

e

ECOAMBIENTE S.r.l. (C.F. 03718600483 e P. I.V.A. N. 000518380977), con sede in via Guido Rossa n. 14 – loc. Comeana - Carmignano (PO), società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia-Prato – Repertorio Economico Amministrativo n. PO-476165 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Mazzei Filippo, , presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto del Notaio dott. Bruno Morgigni, Notaio in Prato, Repertorio n. 90759 –

Raccolta n. 19886 in data 16.02.2022, documento allegato al presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale, fra:

ECOAMBIENTE S.r.l. (C.F. 03718600483 e P. I.V.A. N. 000518380977), con sede in via Guido Rossa n. 14 – loc. Comeana - Carmignano (PO), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione pari al 80% dell'importo contrattuale complessivo;

e

CASA DI SPEDIZIONI CASARIN S.r.l. (C.F. e P. IVA 01610280263), con sede in via Treviso n. 86 – Zero Branco (TV) società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso - Repertorio Economico Amministrativo n. TV-158373, mandante per una quota di esecuzione pari al 20% dell'importo contrattuale complessivo.

Detto Raggruppamento temporaneo di imprese, nel contesto dell'atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che

- Viveracqua s.c. a r.l. svolge attività di Centrale di Committenza per conto delle proprie consorziate, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 03.08.2020;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. del 25.11.2021 è stata autorizzato l'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, procedura articolata in 16 lotti e svolta in nome e per conto delle società consorziate, tra le quali anche Azienda Gardesana Servizi S.p.A. giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74/10 del 17.12.2021;

- con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. n. 72/2021 del 30.11.2021, è stato disposto l'avvio della procedura aperta, nei settori speciali, per importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto artt. 60, 114, 122 e 123 del D. lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del codice, per l'importo complessivo a base d'asta, relativo alla durata del contratto, pari ad € 40.639.636,25 oltre oneri ed IVA di legge, di cui € 9.600 per oneri di sicurezza;
- l'importo di competenza di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., per le quantità massime stimate di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 190805) pari a 4.000 tonnellate di fango smaltito, è stato stimato, per l'intero periodo contrattuale, in € 597.600 di cui € 551.000 per n. 3.800 tonnellate di fango conforme, € 46.000 per n. 200 tonnellate di fango non conforme ed € 600, per oneri per la sicurezza;
- il prezzo unitario soggetto a ribasso è stato fissato in 145 €/tonnellata per i fanghi conformi e 230 €/tonnellata per i fanghi non conformi, questi ultimi pari al 5% del quantitativo totale stimato;
- nella documentazione di gara è stato stabilito che l'affidamento del servizio in appalto è comprensivo anche della prestazione secondaria di caricamento e trasporto dei fanghi, oltre ad altre attività accessorie (pari al 20% del valore massimo stimato del lotto di competenza);
- a seguito di espletamento delle procedure di gara da parte della centrale di committenza, è risultato aggiudicatario per il lotto 1 di competenza di AGS il costituendo RTI Ecoambiente S.r.l. – Casa di Spedizioni Casarin S.r.l. con capogruppo la società Ecoambiente S.r.l. di Carmignano (PO) con il prezzo di smaltimento per fanghi conformi di 137 €/ton e per i fanghi non conformi di

227 €/ton, per un totale rispettivamente di € 520.600 per lo smaltimento dei fanghi conformi e € 45.400 per lo smaltimento dei fanghi non conformi, per un importo complessivo aggiudicato di € 566.000 oltre € 600 per oneri per la sicurezza per l'intero periodo contrattuale decorrente dalla data di stipula del presente contratto al 31.01.2024 e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale giusta determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua S.c a rl. n. 02/2022 del 13.01.2022

- l'Appaltatore, che sottoscrive il presente contratto, risultato primo in graduatoria, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto e relativi allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi contratti applicativi di fornitura;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compresa la documentazione di gara, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da svolgere e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- a carico del fornitore sono stati eseguiti da parte di Viveracqua s.c. a r.l., con esito negativo, i controlli di legge circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace in data 07.03.2022;

Tutto ciò premesso tra le parti in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluse le norme tecniche, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché presupposto di applicazione delle clausole in esso contenute oltre.

Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l'ing. jr. Michele Cimolini; il direttore dell'esecuzione è l'ing. Giovanni Lepore.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane, alle condizioni tutte espressamente stabilite nei documenti di gara e nel presente atto e relativi allegati.
2. Il presente contratto è concluso con l'Appaltatore risultato affidatario del lotto 1, il quale con la sottoscrizione si impegna ad effettuare il servizio e tutto quanto necessario per lo smaltimento della corrispondente quantità massima di fango, così come risultante dal quadro economico riassuntivo allegato ai documenti di gara.
3. Nelle quantità di fango assegnate all'Appaltatore deve intendersi compresa anche una quantità di fango non conforme, così come individuato nelle norme tecniche, pari al massimo al 5% del quantitativo totale assegnato. Considerato che gli indicatori ARERA prediligono lo smaltimento a recupero, solo la predetta percentuale potrà essere destinata eventualmente a discarica, mentre le restanti quantità dovrà essere recuperata tramite previsti dalle norme.

Articolo 3 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati:

- il disciplinare di gara, le norme tecniche e i relativi allegati;
- l'offerta economica presentata dal fornitore in sede di gara.

Articolo 4 – Valore massimo stimato del contratto

1. L'importo del presente contratto ammonta ad euro 566.600 comprensivo di euro 600 per oneri di sicurezza.

2. Le quantità totali di fanghi indicate nei documenti di gara sono da considerarsi indicative, mentre l'importo contrattuale complessivo del presente contratto è da considerarsi vincolante.

3. La ripartizione tra le quantità di "conformi" e "non conformi" indicate nei documenti di gara è da considerarsi indicativa e non vincolante per l'Ente aggiudicatore, salvo il limite massimo per i "non conformi" così come risultante dal quadro economico riassuntivo per il lotto di interesse.

Articolo 5 – Prezzi Contrattuali e clausola di revisione

1. Alle quantità di fango effettivamente raccolte, trasportate, recuperate e/o smaltite, verrà applicato il seguente prezzo (onnicomprensivo anche laddove i servizi vengano svolti con autotreni scarrabili):

- fanghi conformi: 137/ tonnellata;
- fanghi non conformi: 227 €/ tonnellata.

La revisione dei prezzi è riconosciuta in caso di variazioni significative rispetto agli oneri ed ai costi ipotizzabili al momento della presentazione dell'offerta. Si considerano variazioni significative quelle incidenti almeno per il 10% sul prezzo di aggiudicazione o comunque sul prezzo applicato anche a seguito di revisione.

In tali casi, le Parti si impegnano fin da ora a concordare, in buona fede ed entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di revisione, la misura della

revisione del prezzo, garantendo in tale periodo di contrattazione la prosecuzione del servizio.

Il prezzo base di aggiudicazione non potrà subire variazioni in diminuzione."

Articolo 6 – Durata del contratto

1. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e cessano il 31.01.2024, salvo l'esaurimento anticipato dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4.

Articolo 7 – Fatturazione e pagamenti

1. Alle quantità effettivamente raccolte dall'Appaltatore verrà applicato il corrispondente prezzo di cui al precedente articolo 5. La relativa fattura sarà emessa con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di esecuzione del servizio.

2. Le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del d. Lgs. n. 192 del 2012, atteso che le liquidazioni avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni "data fattura fine mese", tramite bonifico bancario.

3. Le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica. Il codice destinatario è 4PRR1AO.

4. Ai fini del pagamento dei corrispettivi la committente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

5. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, verrà

acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 8 – Obbligazioni generali dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni precisate nel contratto e nei documenti di gara.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche indicate nelle norme tecniche. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta

economica e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

5. l'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del contratto di servizio secondo quanto specificato negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

c) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

6. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle consorziate e/o da terzi autorizzati.

7. l'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

8. l'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.

Articolo 9 - Penali

1. Si applicano le penali di cui all'art. 12 delle norme tecniche.

2. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali potranno essere compensati con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i

corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva rilasciata in favore delle stesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Potranno essere applicate all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 10 – Sospensione del servizio

1. L'Appaltatore è tenuto immediatamente a informare a mezzo PEC riguardo l'entità e la durata della propria impossibilità ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, nonché a provvedere, impiegando tutti i ragionevoli mezzi tecnici e finanziari a disposizione, al ripristino delle condizioni necessarie per l'esecuzione dell'accordo.

Articolo 11 – Danni e Responsabilità Civile

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dei fornitori stessi, quanto dell'Ente appaltante e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 12 – Finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appalto di cui al presente contratto è finanziato con fondi propri di bilancio

dell'Ente aggiudicatore.

2. l'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7, della L. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine dovrà indicare il codice CIG derivato del contratto.

Articolo 13 – Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito garanzia a titolo di cauzione definitiva pari ad € 22.665,00 (ventiduemilaseicentossessantacinque/00) a mezzo di garanzia fideiussoria n. 1873027 rilasciata in data 13.05.2022 dalla Compagnia di Assicurazione "Elba Assicurazioni S.p.a." – agenzia "Gisabele Assicurazioni" di Scandicci (FI), pari al 4% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 1).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto entrambe le società facenti parte del raggruppamento risultano essere in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2014.

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Azienda ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene prefissato, qualora l'Azienda debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Ai sensi dell'art. 14, delle norme tecniche, l'Appaltatore ha consegnato copia delle polizze in esso previste.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 106, comma 1, lett. d), p. 2, del Codice, che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

2. La cessione del credito è regolata dall'art. all'art. 106, comma 13, del Codice ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto, a condizione che:

- la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta alla committente prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.

3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio

1. Il contratto è risolto senza bisogno di assegnare alcun termine per

l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del d. Lgs. n. 159 del 2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per contrarre con l'amministrazione pubblica.

2. Quando l'Ente aggiudicatore accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore a una delle obbligazioni assunte con il contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, fornisce la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il medesimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Ente Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'accordo, di incamerare le garanzie ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno al fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto l'Ente Aggiudicatore assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i

quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, potrà risolvere l'accordo, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec, per porre fine all'inadempimento, l'Ente Aggiudicatore ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'accordo e di ritenere definitivamente le garanzie ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Ente Aggiudicatore ha diritto di escutere le garanzie prestate per l'intero importo. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

6. L'Ente Aggiudicatore, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

7. L'Ente Aggiudicatore, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere l'accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei seguenti ulteriori

casi:

- a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento del presente contratto;
- d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) applicazione di penali che sommate vanno oltre la misura massima del 10% del valore del contratto;
- f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 16 – Legislazione e Giurisdizione, controversie e ricorsi

1. Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
2. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente in via esclusiva è il Tribunale del circondario ove ha sede legale l'Ente Aggiudicatore.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, né rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto dello stesso.

Articolo 17 – Informativa Privacy e trattamento dei dati personali

1. l'Appaltatore dà atto di avere preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e si dichiara disponibile all'eventuale

nomina in qualità di Responsabile del trattamento, qualora si verificassero i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18 – Spese contrattuali, stipula ed imposta di bollo

1. Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Il presente contratto viene stipulato in forma digitale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 32, comma 14, del codice.

Articolo 19 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e del codice etico di comportamento, documenti tutti pubblicati sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- a) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. comprensivo del Piano di Anticorruzione e del codice etico di comportamento e a tenere una condotta in linea con quanto nei succitati documenti previsti, e comunque, tale da non esporre A.G.S. S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste da predetto D.lgs. n. 231/2001 e della normativa di riferimento;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di A.G.S. S.p.A. a violare i principi del Modello di Organizzazione e del codice etico di comportamento, gestione e controllo di A.G.S. S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo ed al codice etico di comportamento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima A.G.S. S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 20 – Clausole finale

1. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegata non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Ente Aggiudicatore non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai contratti applicativi o integrativi del contratto che sopravvivrà ai detti contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore
RTI Ecoambiente S.r.l. –
Casa di Spedizioni Casarin S.r.l.
(Sig. Sig. Mazzei Filippo)

L'Ente Aggiudicatore
Azienda Gardesana Servizi Spa
il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)

Il sottoscritto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli; 9 - penali; 10 - sospensione del servizio; 14 - divieto di cessione del contratto e cessione del credito; 15 - risoluzione del contratto; 16 - legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi.

L'Appaltatore
RTI Ecoambiente S.r.l.- Casa di Spedizioni Casarin S.r.l.
(Sig. Mazzei Filippo)